

Codice A1615A

D.D. 24 settembre 2025, n. 693

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione delle disposizioni attuative dell'Intervento SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi in applicazione della D.G.R. n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025.



ATTO DD 693/A1615A/2025

DEL 24/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione delle disposizioni attuative dell'Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi in applicazione della D.G.R. n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (nel seguito "CSR 2023-2027") della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, è stato adottato inizialmente dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023;
- la versione vigente del CSR 2023 2027 è stata adottata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2-941 del 31 marzo 2025;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, Azione 3 - Reti primarie e sottoservizi, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, la cui finalità è di "sopperire alla carenza di quei servizi essenziali per le aree rurali e colmare il gap infrastrutturale con gli ambiti urbani. In tal senso saranno finanziati la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'illuminazione pubblica e le infrastrutture telefoniche.

Dato atto che:

- l'Autorità di Gestione, con determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- in riferimento all'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi", gli aiuti sono concessi come da comunicazione della Commissione europea "comp(2024)3865320" dell'8 maggio 2024, in cui si richiama la precedente Decisione C(2020)7336 del 27.10.2020, con la quale si stabiliva che l'analoga Operazione 7.2.1 del PSR 2014-2020 non costituiva un aiuto di Stato.

Richiamato che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della Legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto

di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006.

Dato atto che, con Deliberazione n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025 la Giunta regionale ha disposto:

- in considerazione degli esiti del bando 2024 attuativo dell'Intervento SRD07, Azione 3, approvato con Determinazione Dirigenziale 238/A1615A/2024 del 9 aprile 2024, alla luce della parziale disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata all'iniziativa di cui trattasi nonché di alcune istanze pervenute dal territorio volte a proporre la riapertura, l'avvio di una ulteriore edizione del bando per l'anno 2025;
- al fine di rendere meno complesso l'iter istruttorio e realizzativo delle progettualità che saranno proposte, anche alla luce della tempistiche imposte dal CSR 2023-2027 e dell'esperienza maturata con le precedenti edizioni del Bando, l'esclusione dalle spese ammissibili al contributo regionale quelle relative alla realizzazione delle reti a banda ultra larga, a causa delle connesse ricadute in termini di complessità progettuale e gestione degli Aiuti di Stato;
- di destinare al bando 2025 dell'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi" euro 2.000.000,00 di spesa pubblica ammissibile, di cui euro 814.000,00 di quota di cofinanziamento comunitaria (pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile), euro 830.200,00 di quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile), euro 355.800,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile);
- di individuare i procedimenti relativi all'Intervento SRD07, Azione 3 e di approvarne i relativi termini ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 14/2014, come specificato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione e riportato nelle disposizioni attuative allegate alla presente determinazione;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1615A Sviluppo della Montagna, l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della suddetta deliberazione.

Visti i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, da ultimo nominato con DPGR 51 del 18 ottobre 2024, nella consultazione scritta svoltasi dal 24 al 30 luglio 2025 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con determinazione dirigenziale n. 668/A1705C/2025 del 5 agosto 2025.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 228/A1615A del 2 aprile 2024 è stato approvato l'elenco delle borgate storiche dell'area montana piemontese, come specificato all'Allegato 2 alla stessa, definito da IPLA S.p.A. nello studio "Censimento delle borgate storiche in Piemonte", corretto e integrato alla luce delle osservazioni pervenute da alcune Unioni Montane, a cui viene attribuito un punteggio specifico nel criterio di selezione 3.2-02.

Ritenuto pertanto, in applicazione della sopracitata D.G.R. n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025:

- di approvare le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi" allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di stabilire che le domande di sostegno potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale, nelle modalità ed entro il termine indicato nelle disposizioni attuative allegate alla presente determinazione dirigenziale.

Dato infine atto che, per quanto non previsto nelle disposizioni attuative si rinvia alla D.G.R. 8 - 1546 del 15 settembre 2025, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento

Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare, in applicazione della D.G.R. 8 - 1546 del 15 settembre 2025, le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi" allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- di stabilire che le domande di sostegno potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale ed entro le ore 12.00.00 del 21 gennaio 2026, termine indicato nelle sopra citate disposizioni attuative dell'Intervento SRD07, Azione 3.

- di demandare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alla D.G.R. 8 - 1546 del 15 settembre 2025, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Stefano Caon



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione <u>AMBIENTE, ENERGIA e TERRITORIO</u>
SETTORE	Settore 16.15A– Sviluppo della Montagna
INTERVENTO	
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali Azione 3 Reti primarie e sottoservizi
BANDO	01/2025
SCADENZA	21/01/2026

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	4
A.6. Scadenza del bando.....	4
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	5
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	8
B.6. Spese ammissibili.....	9
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	9
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	9
B.6.3. Spese non ammissibili.....	10
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	11
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	12
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	12
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	13
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	13
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	16
B.8.1. Impegni essenziali.....	16
B.8.2. Impegni accessori.....	16
C. Fasi e tempi del procedimento.....	17
C.1. Procedimento amministrativo.....	17
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	17
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	18
C.2. Domanda di sostegno.....	19
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	20
C.2.2. Presentazione delle domande.....	21
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	22
C.3. Istruttoria di ammissione, formazione della graduatoria e concessione del contributo.....	25
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto.....	27
C.4.1. Variante.....	28
C.4.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	28
C.4.1.2 Istruttoria della domanda di variante.....	29
C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico.....	30
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	30
C.5.1. Domanda di Proroga.....	30
C.5.2. Domanda di Voltura.....	31
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	31
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	31

C.5.5. Procedure di aggiudicazione e comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	32
C.5.5.1 Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	33
C.5.5.2 Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	33
C.5.5.3 Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	33
C.6. Domande di pagamento.....	34
C.6.1. Domanda di anticipo.....	34
C.6.1.1 Termine per la presentazione della domanda di anticipo.....	35
C.6.1.2 Documentazione richiesta per la domanda di anticipo.....	35
C.6.1.3 Istruttoria domanda di anticipo.....	35
C.6.2. Domanda di acconto.....	36
C.6.2.1 Termine per la presentazione della domanda di acconto.....	36
C.6.2.2 Documentazione richiesta per la domanda di acconto.....	36
C.6.3. Domanda di saldo.....	37
C.6.3.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	37
C.6.3.2 Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	37
C.6.4. Istruttoria domanda di acconto e/o saldo.....	38
C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	40
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	40
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	40
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	41
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	41
D. Disposizioni finali.....	41
D.1. Ispezioni e controlli.....	41
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	43
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	44
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	44
E. Ricorsi.....	44
F. Glossario.....	44
G. Normativa di riferimento.....	46
H. Allegati.....	48

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione

L'azione 3 dell'intervento SRD07 punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle comunità rurali. L'esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l'obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall'altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psico-fisico.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Il bando prevede il finanziamento di interventi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'illuminazione pubblica, delle infrastrutture telefoniche. Il rifacimento o lo spostamento dei sottoservizi rientra tra gli investimenti della presente azione.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno in forma singola i Comuni sede dell'intervento, ad eccezione di quelli che hanno domanda ammessa e finanziata nel bando di cui alla D.D. 9 aprile 2024, n. 238 e di quelli che, ammessi e finanziati nell'ambito del bando op. 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2022, non hanno ancora presentato la rendicontazione finale degli interventi.

Ulteriori criteri, condizioni e caratteristiche relative ai soggetti sopra indicati sono specificate al paragrafo B.4

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del singolo Comune richiedente la presentazione di una sola domanda di sostegno relativa ad una o più borgate site nel territorio comunale, nel limite di edifici (per ciascuna di esse) di cui al capitolo B.4, punto e).

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi") è fissata in Euro 2.000.000 di cui:

- Euro 814.000,00 a carico del FEASR (40,7% della dotazione totale)
- Euro 830.200,00 a carico dello Stato Italiano (41,51% della dotazione totale)
- Euro 355.800,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenze del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore 12.00.00 del 21 gennaio 2026 pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. C.2.2

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile è pari a Euro 500.000.

La spesa minima ammissibile è pari a Euro 50.000.

Il sostegno massimo è pari a Euro 450.000 anche nel caso di domande aventi costi ammessi di valore superiore all'importo di spesa massima ammessa.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

Gli interventi dovranno riguardare esclusivamente «infrastrutture su piccola scala», ai sensi del punto (53) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), che prevede costi ammissibili limitati a 2 milioni di euro.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 90% delle spese ammesse e sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammessi effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Qualora, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione e della rideterminazione del sostegno di cui al par. C.5.5 (nel caso di bandi per enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare, per l'aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di progettazione, nell'ambito della normativa in materia di appalti) e/o di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto della percentuale del 90% sopra indicata.

In riferimento all'Intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi", gli aiuti verranno concessi come da comunicazione della Commissione europea "comp(2024)3865320" dell'8 maggio 2024 nella quale si richiama la precedente Decisione C(2020)7336 del 27.10.2020 in cui si stabiliva che l'analoga Operazione 7.2.1 del PSR 2014-2020 non costituiva un aiuto di Stato.

B.3. Localizzazione dell'operazione

Sono ammissibili i beneficiari ricadenti nella fascia altimetrica di montagna. Sono esclusi i Comuni beneficiari ricadenti nelle aree rurali classificate come aree A.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno gli interventi proposti devono essere localizzati in aree rurali classificate altimetricamente come aree montane (M) della Regione Piemonte.

La localizzazione dell'intervento deve essere esclusivamente all'interno del territorio regionale.

La classificazione e ripartizione del territorio regionale per tipologie di areali e per zone altimetriche (montagna, collina e pianura) è riportata negli Allegati 5A, 5B, 7A e 7B del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 approvato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025, disponibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027>

La numerazione degli allegati potrebbe subire aggiornamenti e variazioni in occasione di successive modifiche del CSR.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

- a. Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per cui i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività di predisposizione della documentazione richiesta per la domanda di sostegno, che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito in 12 mesi dalla data di presentazione.
- b. L'intervento deve esclusivamente contemplare gli investimenti volti alla realizzazione, adeguamento e/o ampliamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti oggetto dello stesso, come di seguito descritto.
- c. Gli insediamenti oggetto di intervento (di seguito, "borgate") dovranno possedere requisiti minimi di ammissibilità individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e dovranno essere raggiungibili per tutto l'anno dagli autoveicoli tramite la rete viaria ordinaria (strade statali/provinciali/comunali).
- d. Per borgata si intende un singolo abitato, caratterizzato da numerosi edifici di tipologia costruttiva tradizionale che, assieme ad alcune emergenze o peculiarità di interesse storico-documentario, rivestono carattere di testimonianza da conservare, anche ai fini del mantenimento del presidio del territorio montano. Le borgate devono risultare individuate cartograficamente con idonea perimetrazione - utilizzando le funzionalità fornite dal modulo di domanda grafica disponibile in procedura, come definito al par. C.2.3 - in coerenza alla zonizzazione urbanistica del tessuto edilizio consolidato prevalentemente a destinazione d'uso residenziale, come individuato sulla cartografia dello strumento urbanistico vigente. La borgata identificata nella sua totalità deve, nello strumento urbanistico vigente, essere isolata e non risultare contigua ad altre aree edificate o con previsioni insediative con indice fondiario e/o potenzialità edificatorie. Le aree a servizi pubblici esistenti e/o previsti devono essere considerate quali interruzioni tra porzioni edificate.
- e. Il numero di edifici racchiusi all'interno del perimetro della borgata (esclusi quelli diruti o ruderi) deve essere compreso tra 10 e 100. Il Comune deve indicare il numero di edifici presenti sulla cartografia di cui al punto precedente mediante l'apposito allegato.

- f. Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i Comuni devono essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- g. In merito agli aspetti relativi al dissesto idrogeologico, al momento della domanda il Comune al quale la borgata appartiene deve avere uno strumento urbanistico approvato adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico), che permetta l'individuazione di dissesti eventualmente presenti.
- h. La domanda di sostegno deve conseguire il punteggio minimo relativo all'applicazione dei criteri di selezione di cui al par. B.7

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno, nel caso di ammissione a finanziamento. Il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Le azioni sostenute dal presente intervento devono inoltre essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale (ad esempio, Strategia Nazionale Aree Interne, Green Communities...). Gli interventi devono inoltre risultare coerenti con eventuali esistenti "Manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico" redatto dal GAL competente per territorio.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione. Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente riguardante il dissesto idrogeologico: la borgata non dovrà essere coinvolta da situazioni di dissesto individuate dall'articolo 9 delle NA del PAI con esclusivo riferimento alle valanghe con pericolosità elevata o molto elevata (Ve).

Dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico, tradotto nella carta di sintesi di cui alla Circolare 7/LAP del 8.5.1996, non sono ammesse le borgate incluse nella classe IIIc.

Infine, gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente riguardante gli aspetti:

- ambientali,
- paesaggistici (nel rispetto di quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 22/03/2019),

- forestali,
- urbanistico-territoriali,

e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di investimenti:

- a. realizzazione di nuove reti primarie e la loro messa in esercizio;
- b. adeguamento e/o ampliamento delle reti primarie e la loro messa in esercizio.

Per “reti primarie” si intendono servizi di base a livello locale per la popolazione rurale consistenti esclusivamente in: distribuzione dell'energia elettrica e del gas, illuminazione pubblica, infrastrutture telefoniche (fisse o mobili).

Sono altresì ammissibili lo spostamento e/o il rifacimento di sottoservizi stradali (elettricità, luce, gas, rete telefonica), compresi gli oneri degli enti gestori, le spese per l'ottenimento delle relative autorizzazioni e nulla-osta ove necessario e le opere di ripristino della sovrastruttura stradale manomessa per la realizzazione degli eventuali interramenti di reti aeree e di quella adiacente, in modo da garantire la sistemazione di tutta la superficie del tratto di viabilità coinvolto dagli interventi.

Devono essere considerate esclusivamente le reti a servizio della borgata: in particolare, non sono considerate nel contesto del bando le reti elettriche in alta tensione.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- a) Interventi realizzati all'esterno del perimetro della borgata, come individuato secondo le modalità definite al par. C.2.3
- b) Realizzazione di reti primarie mediante nuove linee aeree
- c) Interventi di realizzazione, adeguamento o ampliamento di reti di accesso alla connettività in bando ultra larga (fissa o mobile)
- d) Interventi relativi a reti elettriche in alta tensione
- e) Opere di urbanizzazione su proprietà private
- f) Semplici predisposizioni per opere future od opere incomplete
- g) Opere di urbanizzazione senza la messa in esercizio
- h) Investimenti che interessano le reti di fognatura (bianca, nera e mista) e rete idrica
- i) Investimenti che interessano borgate che abbiano beneficiato di aiuti a valere sulla Misura 322 Azione B) del PSR 2007-2013 e sulla Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-2022.

- j) Opere di arredo urbano, segnaletica verticale ed orizzontale
- k) Opere inerenti reti di teleriscaldamento
- l) Opere per la riduzione del rischio idrogeologico della borgata oggetto di candidatura
- m) Opere relative a realizzazione, adeguamento e riqualificazione di parcheggi, aree di sosta interrate- seminterrate e multipiano.

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a. Importo dei lavori necessari alla realizzazione, all'adeguamento, all'ampliamento di reti primarie e dei relativi sottoservizi a servizio della borgata nei limiti di quanto stabilito al par. B.5.1.
- b. Importo dei lavori eseguiti direttamente dagli enti gestori dei servizi (comprovati dai relativi preventivi) relativi alle reti primarie nei limiti di quanto stabilito al par. B.5.1.
- c. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D.lgs 81/08.
- d. Spese generali (indicate nel quadro economico - somme a disposizione dell'amministrazione, ai sensi del D.lgs 36/23 – allegato I.7) nella misura massima del 12% dell'importo degli investimenti ammessi a contributo (intesi come somma delle spese totali di cui ai punti a), b), c), come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione - nel rispetto del DM 17/06/2016, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, comprensivi delle spese previdenziali, nonché le spese per Centrali Uniche Committenza e l'ANAC. L'importo delle spese generali rimane invariato nelle fasi successive all'ammissione, ad esclusione del caso di variante in riduzione.

- e. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 per gli interventi di cui ai punti a), b), c), d).

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice dei contratti.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti, si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario diverso da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Il progettista, nel quadro delle proprie responsabilità professionali ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, può utilizzare descrizioni o analisi prezzi diversi da quelle specificatamente riportate nel Prezzario, per adeguarli alle esigenze dell'intervento ed in ragione delle condizioni particolari di accessibilità del cantiere e di altre peculiarità realizzative.

Nel caso in cui vengano adottati prezzi e voci diversi da quelli riportati nel prezzario, gli stessi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente e dalla "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di queste ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato.

Ulteriori indicazioni sono riportate nella "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale. Il Prezzario regionale è reperibile alla sezione "Prezzario" al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche>.

B.6.3. Spese non ammissibili

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del vigente CSR.

Non sono inoltre ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- i. realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2;
- ii. spese per interventi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- iii. spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente
- iv. spese per lavori "in economia";
- v. contributi in natura, così come definiti al par. 5.8.3.6 del CSR 2023-2027;
- vi. acquisto di mezzi di trasporto, impianti, attrezzature, mobili e arredamenti;
- vii. acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve e hardware;
- viii. acquisto di beni usati;

- ix. spese per imprevisti;
- x. costi per il monitoraggio ambientale;
- xi. spese per investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
- xii. spese per l'acquisto di terreni o fabbricati;
- xiii. spese per espropri, accordi bonari, assicurazioni, atti notarili;
- xiv. oneri amministrativi e finanziari;
- xv. spese tecniche inerenti le opere realizzate direttamente dagli enti gestori;
- xvi. spese per il personale;
- xvii. spese bancarie e interessi passivi;
- xviii. spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previste dalla normativa sugli appalti;
- xix. imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi precisati al par. B.6.4;
- xx. acquisto di diritti all'aiuto;
- xxi. investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
- xxii. spese per l'acquisto di piante annuali;
- xxiii. spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- xxiv. reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs. 34 del 2018;
- xxv. spese relative a investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività.

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

Secondo quanto disposto dal paragrafo 3.6 (Operazioni di Split payment) delle Linee Guida per l'emissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) emessi dal MEF, Banca d'Italia, AgId, l'Ente pubblico obbligato all'applicazione dello split payment ha la possibilità di effettuare il versamento dell'IVA successivamente alla data del pagamento della fattura, anche in forma cumulata e in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento UE 2115/2021) effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

Non sono ammissibili spese antecedenti i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno o ad una variante approvata.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi (fine lavori) e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 30 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine è unico per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate e sarà riportato nella comunicazione di ammissione al sostegno trasmessa al beneficiario a conclusione dell'istruttoria.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento in caso di inadempienze e mancato rispetto dei termini e degli impegni previsti dal bando saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale di prossima emanazione.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. C.1

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento **Strumenti finanziari dell'Unione europea**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b. tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-1546 del 15 settembre 2025.

Principio di selezione P3.1 “Finalità specifiche dell’operazione”

(Priorità a determinate tipologie di interventi infrastrutturali)

	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
P3.1-01	adeguamento e/o ampliamento di reti primarie esistenti	15	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione tecnica di progetto
P3.1-02	realizzazione di nuove reti primarie	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione tecnica di progetto

Principio di selezione P3.2 “Localizzazione territoriale operazione”

(es. aree di pregio storico-paesaggistico, localizzazione in quota ecc.)

	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
P3.2-01	Punteggio legato alla quota della borgata: 0,01 punti per il valore medio di altitudine della borgata calcolata dal DEM regionale in m/slm (punteggio massimo 15 punti, minimo 5 punti)	15	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione di progetto e cartografica.
P3.2-02	Punteggio nel caso di proposta di borgata presente nello studio di IPLA 2023 “Censimento delle borgate storiche in Piemonte“ *	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione di progetto e cartografica.
P3.2-03	Interventi realizzati in borgate la cui sede comunale è interessata dal tracciato della Grande Traversata delle Alpi - Piemonte o da itinerari registrati alla data di pubblicazione del bando e classificati quali regionali o provinciali, ovvero in borgate sede di posto tappa GTA	5	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione di progetto e cartografica.
P3.2-04	Punteggio nel caso di proposta di perimetro della borgata coincidente con quello identificato nel PRGC quale area tutelata ai sensi dell'art. 24 della l. r. 56/77	20	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione di progetto e cartografica.

Principio di selezione P3.3 “Caratteristiche del soggetto richiedente”

(Priorità relativa ad aspetti di marginalità, economici e demografici)

	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
P3.3-01	Punti per singolo residente nella borgata alla data di pubblicazione del bando: 0,2 pti, fino a un massimo di 10	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione attestante i requisiti.
P3.3-02	Punti per singola attività economica con partita IVA attiva nella borgata alla data di pubblicazione del bando: 2 pti, fino a un massimo di 10	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione attestante i requisiti.
P3.3-03	Punti per Comune di appartenenza inserito nella fascia 1 marginalità di cui all'allegato B alla DGR 30.07.2021, n. 6-3619	5	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione attestante i requisiti.

Principio di selezione P3.4 “Priorità relative alle soluzioni tecnico-progettuali adottate”

(es. presenza di elementi innovativi nella realizzazione dell'intervento)

	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
P3.4-01	Il progetto prevede la sistemazione della sovrastruttura stradale, su tutta la superficie	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione tecnica di progetto

	del tratto di viabilità coinvolto dagli interventi oggetto della domanda, mediante l'uso di pavimentazione antichizzata		
P3.4-02	Completo interrimento delle reti primarie aeree esistenti a servizio della borgata, all'interno del perimetro della borgata proposto a contributo	10	L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tramite verifica della documentazione di progetto e cartografica.

I punteggi dei principi di selezione sono cumulabili tra loro, ad esclusione di P3.1-01 e P3.1-02 e di P3.2-02 e P3.2-04. Nel caso di lavori riguardanti sia P3.1-01 che P3.1-02, viene assegnato solo il punteggio relativo agli interventi di maggiore importo economico (Allegato IV). Nel caso di borgate che soddisfano entrambi i criteri P3.2-02 e P3.2-04 verrà assegnato solo il punteggio maggiore.

Per i concetti di Grande Traversata delle Alpi, itinerario, area vincolata, sede comunale e pavimentazione antichizzata si rimanda al "Glossario".

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare **pari a 50 punti**.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità a:

- Comuni che non hanno beneficiato di contributi per le operazioni 7.2.1 e 7.4.1 del PSR 2014-22;
- (in caso di ulteriore parità) ordine cronologico di trasmissione delle domande (faranno fede la data e l'ora della trasmissione telematica della domanda).

* l'elenco delle borgate è disponibile in allegato alla determinazione n. 228/A1615A del 2 aprile 2024 pubblicata sul BUR n. 14 del 4 aprile 2024.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Indicazioni per l'auto-attribuzione dei punteggi

Ciascun richiedente, utilizzando gli appositi quadri della domanda di sostegno sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", provvederà all'auto-attribuzione del punteggio per ciascuno dei criteri sopra elencati e, nel quadro "Allegati", a fornire la documentazione e le informazioni necessarie a dare evidenza della corretta attribuzione.

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni/investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno e/o dell'ammissione a sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5;
- presentare la domande di rideterminazione del contributo e di anticipo entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.5 e C.6.1);
- concludere le procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici relativi agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici / economici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la stabilità degli investimenti finanziati, come descritto nel successivo paragrafo C.7, per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

A.1.1. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

Sono impegni accessori:

- presentare la domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6, fatte salve le eventuali proroghe concesse; ritardi nella presentazione della domanda di saldo oltre i limiti previsti dalla sopracitata determinazione comporteranno la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo;
- rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014, dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-1546 del 15 settembre 2025.

Essi sono:

- a. "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammesse a contributo relative all'intervento SRD07, Azione3 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, e concessione del contributo stesso".

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente pro-tempore del Settore A1615A Sviluppo della montagna. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 120 giorni. Il provvedimento finale è una Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, ammesse ma non finanziabili, non ammesse.

- b. "Istruttoria delle domande di variante relative all'intervento SRD07, Azione3 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027".

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente pro-tempore del Settore A1615A Sviluppo della montagna. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di trasmissione dell'istanza di variante da parte del beneficiario, e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- c. "Istruttoria delle comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno relative all'Intervento SRD07, Azione3 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027".

Il responsabile del procedimento c) è il dirigente pro-tempore del Settore A1615A Sviluppo della montagna. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno da parte del beneficiario e si conclude nel termine finale di 90 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- d. "Istruttoria delle domande di pagamento relative all'Intervento SRD07, Azione3 del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027".

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180

giorni, nel caso di acconto e saldo, o 60 giorni per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

c.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre le ore 12 del 21/01/2026
Istruttoria di ammissione, formazione della graduatoria e concessione del contributo	Settore Sviluppo della Montagna (A1615A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Conclusione delle procedure di aggiudicazione dei lavori	Beneficiario	Entro 12 mesi dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione e rendicontazione dell'operazione
Istruttoria della domanda di variante	Settore Sviluppo della Montagna (A1615A)	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla sottoscrizione dei contratti con le ditta aggiudicatarie
Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Settore Sviluppo della Montagna (A1615A)	Entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione
Presentazione domanda	Beneficiario	Entro 45 giorni a decorrere dal termine dell'Istruttoria della

di pagamento di anticipo		comunicazione di rideterminazione del sostegno
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	Settore territorialmente competente Tecnico Piemonte Nord (A1617A) - Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di pagamento di acconto - SAL (stato avanzamento lavori)	Beneficiario	Al completamento almeno del 40% della spesa ammessa
Istruttoria della domanda di acconto - SAL	Settore territorialmente competente Tecnico Piemonte Nord (A1617A) - Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 30 mesi dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore territorialmente competente Tecnico Piemonte Nord (A1617A) - Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- a) utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- b) utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a. tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b. in proprio, utilizzando il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c. tramite delega ad un'altra persona ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina:
www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola
e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d. tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina:
www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola
e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di

trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, utilizzando in particolare l'interfaccia basata sul GIS messa a disposizione nel modulo di domanda per l'individuazione della borgata mediante la definizione di un perimetro che deve risultare coerente con la zonizzazione urbanistica (come precisato alla lettera c. del paragrafo B.4). La domanda deve inoltre essere completa degli allegati sotto riportati:

A) documentazione per la verifica dei criteri di ammissibilità della domanda e per l'attribuzione dei punteggi

1. provvedimento dell'ente richiedente (deliberazione) di approvazione dell'iniziativa di partecipazione al bando e della documentazione progettuale relativa agli interventi proposti, nonché di attestazione della coerenza tra i medesimi e, laddove presenti, i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o strategie di sviluppo locale vigenti nella presente programmazione, con relativa motivazione.
2. Documentazione fotografica georiferita, con identificati su apposita cartografia i “punti di presa” secondo codici apposti con numerazione progressiva crescente.
3. Cartografia catastale di dettaglio (conforme all'originale): estratto di mappa del catasto terreni in scala originale, oppure estratto di mappa del catasto urbano in scala originale, riportante la perimetrazione precisa della borgata, ogni area interessata dai lavori proposti a contributo e l'indicazione del numero del foglio.
4. Estratto (conforme all'originale ed a colori) della cartografia dell'azzoneamento del Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale (PRGC o PRGI) vigente in scala adeguatamente dettagliata (nel caso in cui la borgata coincida o ricomprenda al suo interno un nucleo antico o di antica formazione ex art. 24 della L.R. n. 56/77, la scala dovrà essere adeguata a definirlo con esattezza ed il medesimo dovrà essere opportunamente delineato),

corredato di idonea legenda (completa ed a colori) e riportante la perimetrazione precisa della borgata e di ogni area interessata dai lavori proposti a contributo, corredato da attestazione dal RUP in merito agli estremi di approvazione del vigente strumento urbanistico.

5. Estratto (conforme all'originale ed a colori) della Carta di sintesi del Piano regolatore generale Comunale o Intercomunale (PRGC o PRGI) vigente e dell'azzonamento con la sovrapposizione delle classi di rischio idrogeologico, corredato di idonea legenda (completa ed a colori) e riportante la perimetrazione precisa della borgata e di ogni area interessata dai lavori proposti a contributo.
6. Scheda di rilevazione dei residenti all'interno della perimetrazione della borgata, secondo il modello allegato al bando (Allegato V). Il file compilato, salvato in modalità pdf, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dall'Ufficiale dell'Anagrafe. Il dato relativo, riportato nell'apposito quadro della domanda di sostegno, costituisce autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
7. Scheda di rilevazione delle Unità Locali presenti all'interno della perimetrazione della borgata secondo il modello allegato al bando (Allegato V). Il file compilato, salvato in modalità pdf, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal richiedente. Il dato relativo, riportato nell'apposito quadro della domanda di sostegno, costituisce autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
8. Scheda rilevazione del numero edifici (esclusi quelli diruti o ruderi) presenti all'interno della perimetrazione della borgata prescelta (Allegato V). Il file compilato, salvato in modalità pdf, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal richiedente. Il dato relativo, riportato nell'apposito quadro della domanda di sostegno, costituisce autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
9. Attestazione della proprietà pubblica o disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture oggetto degli investimenti.
10. Eventuali cartografie di altre tipologie di pianificazione e/o vincoli, qualora questi siano sovrapposti, sovrapponibili e/o in prossimità alla borgata (piani d'area delle aree protette, S.I.C., aree Natura 2000).
11. Eventuale format di screening di VincA (qualora il progetto ricada o possa avere ricadute su un Sito della Rete Natura 2000), debitamente compilato e reperibile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/valutazione-incidenza-vinca6>

B) documentazione tecnico-economica relativa agli investimenti in progetto

12. Progetto di dettaglio, composto dalla documentazione riportata all'Allegato I.7 art. 5 e Sezione II (artt. 6-21) del d. lgs. 36/2023 (progetto di fattibilità tecnica ed economica), che descriva compiutamente gli interventi previsti e proposti nella domanda di sostegno:
 - a) relazione generale;
 - b) relazione tecnica riportante le scelte progettuali effettuate e, nel dettaglio, gli elementi riassunti nella relazione generale (caratteristiche e dimensionamento delle opere, materiali prescelti, inserimento delle opere nel territorio,...);

- c) ricevuta dell'inoltro della documentazione alla Soprintendenza per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (dove necessaria) [se non necessaria, allegare relativa dichiarazione del progettista e/o del RUP];
 - d) elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni) in scala adeguata che consentano di individuare le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare e che evidenzino la situazione ante e post-intervento, su base catastale o rilievo piano altimetrico su cui è riportata la perimetrazione: in particolare, deve essere rappresentata cartograficamente la localizzazione degli interventi proposti, ciascuno identificato mediante apposita colorazione e tipo di linea distinguibile, differenziando tra nuova realizzazione e adeguamento/ampliamento di reti esistenti, e attribuendo nella legenda a ciascun intervento una differente colorazione / retinatura;
 - e) cronoprogramma delle fasi attuative degli investimenti;
 - f) computo metrico estimativo dell'intervento, redatto utilizzando il Prezzario regionale vigente e secondo le indicazioni di cui al par. B.6 Spese ammissibili; l'elaborato dovrà indicare le somme previste per la realizzazione degli investimenti suddivise per categorie di opere o lavorazioni (allegare il computo sia in formato pdf sia in formato modificabile in xls);
 - g) quadro economico di progetto con suddivisione delle spese rispetto agli investimenti previsti;
13. informazioni relative alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (CIG - codice identificativo gara), come meglio descritto al par. D.1.

Indicazioni per la progettazione

Gli elenchi riportanti la documentazione progettuale richiesta sono stati predisposti in coerenza con quanto previsto dai livelli progettuali del vigente Codice dei contratti (PFTE - progetto di fattibilità tecnico-economica e PES - progetto esecutivo).

Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti all'ordine competente per materia. Tale condizione è valida per tutte le fasi progettuali e per tutti gli elaborati predisposti nell'ambito dell'Intervento SRD07, Azione3.

Gli elaborati cartografici sopra elencati dovranno essere redatti sulla base della BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti), reperibile sul GeoPortale della Regione Piemonte alla pagina www.geoportale.piemonte.it, della cartografia catastale o di specifico rilievo piano altimetrico.

I rilievi forniti dovranno essere integrati con specifici sopralluoghi in campo per accertare la presenza di eventuali criticità di natura geologica, morfologica, idrogeologica, naturalistica e faunistica, non rappresentate nella BDTRE.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato elettronico previsto dal servizio informatico e specificate nel par. C.2.2.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria di ammissione, formazione della graduatoria e concessione del contributo

L'Ente istruttore è il Settore Sviluppo della montagna. Il procedimento si avvia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 120 giorni. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, anche con le modalità previste dall'art. 18 bis della l. 241/90 e s.m.i.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a. verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b. verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c. verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d. verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e. definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso;
- f. l'esame tecnico-economico dell'operazione e degli investimenti indicati nel progetto;
- g. la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel cap. B.6 Spese ammissibili al sostegno, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- h. la verifica delle check list di autovalutazione e relativi allegati.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

L'istruttoria sarà svolta da un Nucleo Istruttore composto da funzionari provvisti della professionalità adeguata appartenenti alle strutture regionali competenti per materia e incaricati con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo della montagna.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- negativo, indicando le motivazioni;
- parzialmente positivo, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.
- positivo, definendo:
 - ✖ il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7;
 - ✖ l'importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
 - ✖ gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili o non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concedibile.
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammessa e del sostegno concesso;
- le domande ammesse ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandi.piemonte.it.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite le funzionalità di SIAP "Revisione di progetto" e/o "Comunicazione per invio di documentazione integrativa".

La determinazione dirigenziale di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027 è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, come specificato nell'Allegato 1.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

In deroga a quanto sopra descritto, qualora un Ente Pubblico abbia necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno, potrà segnalarlo all'Amministrazione che ha la competenza del Bando. Quest'ultima fornirà la classificazione corretta e eventuali altre informazioni che il beneficiario dovrà inserire in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica, da effettuare attraverso il seguente portale “<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>”. Una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo all'Amministrazione prima dell'ammissione al sostegno della domanda.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri valutati in fase di ammissione.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le varianti devono essere coerenti con gli obiettivi e le iniziative previste ed ammesse dal bando.

Sono considerate varianti:

- 1) le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- 2) le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;

Le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici.

Non sono considerate varianti:

- i. le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- ii. le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP, secondo quanto previsto dal codice dei contratti;

- iii. l'acquisto di attrezzature diverse da quelle indicate nel progetto di dettaglio con altre aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
- iv. i cambi di fornitore/preventivo

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione e rendicontazione delle operazioni stabilito in fase di ammissione, fatte salve eventuali proroghe concesse.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo DUE richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione del progetto esecutivo (PES) di cui al d. lgs. 36/2023, aggiornata e integrata dalla variante progettuale stessa.
- quadro economico e computo metrico economico di raffronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti;
- documentazione fotografica in corso d'opera;
- eventuali atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore competente istruisce entro 90 giorni la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di opere non previste dal progetto originario.

Il Settore competente si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente e pertanto saranno ammessi a contributo solo gli interventi relativi ad esso.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico

L'adattamento tecnico / tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Azione e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici / tecnico-economici:

- 1) le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- 2) le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP, secondo quanto previsto dal codice dei contratti;
- 3) i cambi di fornitore/preventivo;
- 4) l'acquisto di attrezzature diverse da quelle indicate nel progetto di dettaglio con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico / tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di

accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, non più di una proroga per un periodo massimo di 90 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione e la rendicontazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere accolta solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta, e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo rurale 2023 - 2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di fusione/incorporazione/unione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP. Alla richiesta dovrà essere allegato l'atto che formalizza la fusione/incorporazione/unione.

Il Settore competente istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state

riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore competente, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. C.6.5. La ripresentazione di una nuova domanda di pagamento corretta di saldo in data successiva alla scadenza finale stabilita con l'ammissione o con la concessione della proroga comporterà l'applicazione del regime di riduzioni e sanzioni.

C.5.5. Procedure di aggiudicazione e comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

I beneficiari, dopo aver aggiudicato l'appalto, dovranno trasmettere la Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno, al fine di sostituire gli importi di spesa ammessi al sostegno, con quelli riportati nell'aggiudicazione della/e gara/e della/e ditta/e vincente/i.

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 12 mesi** dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività/lavori suddivisi in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 Impegni essenziali.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti e non dovute ad inerzia del beneficiario nel presentare in ritardo la relativa richiesta di autorizzazione;
- gara deserta o non aggiudicata;

- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di “forza maggiore” o “circostanze eccezionali” che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l’operazione oggetto del finanziamento.

La richiesta motivata dovrà essere comunicata al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l’impegno essenziale sopra descritto.

Completate le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto e sottoscritto il contratto (o più contratti), il beneficiario dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede investimenti suddivisi in più lotti funzionali, o comunque investimenti separati, è data facoltà al beneficiario di presentare la comunicazione dopo la conclusione del primo lotto o, in alternativa, a conclusione delle aggiudicazioni successive, tenuto conto delle tempistiche definite nei bandi.

Gli affidamenti di incarichi per la progettazione o, più in generale, afferenti alle spese tecniche non sono sufficienti per presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l’apposita procedura sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”, il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d’asta.

C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la domanda di rideterminazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l’inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1

C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica. Ad essa il beneficiario deve allegare – utilizzando apposite checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello regionale o nazionale - la documentazione contenente le informazioni relative alla programmazione e progettazione dei lavori

pubblici, servizi e forniture, alle procedure adottate per la selezione degli operatori e per le aggiudicazioni (dichiarazione del RUP di conclusione degli affidamenti, documentazione attestante tale dichiarazione, quadro economico ridefinito a seguito degli affidamenti), come meglio descritto al par. D.1.

Alla comunicazione deve inoltre essere allegato il progetto esecutivo (PES) a base di gara, approvato dal beneficiario, di cui al d. lgs. 36/2023 e, se non inoltrata in precedenza, copia di tutte le autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dall'autorità competente.

Le check list allegate dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG - codice identificativo gara).

A corredo di ciascuna check list, il beneficiario/stazione appaltante dovrà trasmettere la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal Sistema Informativo "Sviluppo Rurale 2023-2027".

C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture, utilizzando le check list di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria, della durata massima di 90 giorni, comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a sostegno eventualmente rideterminato a seguito dei ribassi d'asta.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento), neanche al fine di coprire con il sostegno i ribassi d'asta eventualmente riutilizzati dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti.

L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta per la realizzazione delle operazioni è consentito se effettuato in conformità alle norme in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno coperte da sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

Questa fase potrà essere conclusa anche senza aver terminato la verifica sulla correttezza delle procedure degli appalti pubblici, in funzione della numerosità e complessità delle procedure di affidamento oggetto di controllo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario e:

- qualora l'irregolarità sia sanabile, il beneficiario potrà adottare tutte le azioni necessarie per correggere l'irregolarità segnalate;
- qualora l'irregolarità non sia sanabile e di entità pari al 100%, l'importo relativo alla procedura di affidamento irregolare sarà escluso dal pagamento;
- qualora l'irregolarità non sia sanabile ma di entità inferiore al 100%, le riduzioni saranno applicate in concomitanza della conclusione dell'istruttoria della prima domanda di acconto (se prevista dal bando) o saldo, quando la procedura di affidamento sarà conclusa (fase di esecuzione terminata) e si potrà quindi calcolare definitivamente la riduzione da applicare al pagamento.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente alla ricezione dell'esito positivo dell'istruttoria sulla comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo, acconto o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario deve presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

La presentazione delle domande di pagamento di anticipo, l'istruttoria e la relativa erogazione potranno avvenire anche qualora le verifiche delle check list di autovalutazione precedentemente trasmesse siano state avviate ma non concluse.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo deve essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione dell'istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno, ed in ogni caso prima della presentazione di una domanda di acconto o saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti. I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato, ordinativi/contratti con i fornitori, eventuali fatture in acconto, o altro ritenuto probante.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la domanda di anticipo, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda di anticipo entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della domanda di anticipo entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al Par. B.8.1 Impegni essenziali.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- garanzia a favore di ARPEA, mediante provvedimento del proprio Organo competente, redatto secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA, che impegni il beneficiario medesimo alla restituzione dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato, ovvero in caso di decadenza o revoca della domanda;

- documenti ritenuti indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipo (ad esempio, la documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti).

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- il confronto tra importo richiesto in anticipo e importo garantito, che deve essere pari al 100% del contributo richiesto in domanda di pagamento di anticipo;
- la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- verifica di eventuale altra documentazione richiesta e allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, a seguito di un avanzamento dei lavori (SAL), purché la somma tra l'anticipo ricevuto e l'acconto richiesto non superi il 90% del sostegno (indicativamente 50% in anticipo e 40% in acconto), così come definito a seguito della rideterminazione del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono essere relative a lavori effettivamente realizzati e devono essere state sostenute alla data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di acconto

La domanda di acconto può essere presentata solo dopo la conclusione delle istruttorie della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno e della domanda di anticipo, ed in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di acconto

La domanda di pagamento di acconto dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando.
- 2) Tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si

evidenza che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, anche in formato elettronico, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

- 3) Documentazione contenente le informazioni relative all'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione, come meglio descritto al paragrafo D.1, con particolare riguardo alla fase di esecuzione.
- 4) Provvedimento dell'ente richiedente di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.).
- 5) Certificato di stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) relativo alle opere realizzate, firmato dal Direttore dei lavori e, per accettazione, dal rappresentante legale dell'impresa esecutrice.
- 6) Contabilità dei lavori corrispondente almeno all'importo richiesto in acconto.
- 7) Documentazione fotografica georiferita con evidenza dei lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (i punti di ripresa debbono essere riportati sulla planimetria di progetto per localizzare le immagini rispetto al tracciato).

La documentazione sopra elencata dovrà essere redatta sulla base del progetto esecutivo approvato (PES) di cui al d. lgs. 36/2023, aggiornata e integrata in caso di varianti e/o adattamenti tecnico-economici di cui al par. C.4 e inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio Sviluppo Rurale 2023–2027.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

Nel caso in cui, nella fase di rideterminazione del sostegno sia avvenuta una gestione progettuale per lotti funzionali e non siano state presentate tutte le check list di autovalutazione post aggiudicazione delle procedure di affidamento, queste ultime dovranno essere allegate alle domande di pagamento.

Le check list allegate dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG - codice identificativo gara).

A corredo di ciascuna check list, il beneficiario/stazione appaltante dovrà trasmettere la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata (a titolo di esempio, Determinazione a contrarre, ...). Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal Sistema Informativo "Sviluppo Rurale 2023-2027".

C.6.3. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 30 mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno, salvo le ulteriori proroghe concesse.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito da apposita Determinazione Dirigenziale successiva al presente Bando; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.3.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando.
2. Tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, anche in formato elettronico, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
3. Documentazione contenente le informazioni relative all'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione, come meglio descritto al par. D.1, con particolare riguardo alla fase di esecuzione.
4. Provvedimento dell'Ente richiedente di approvazione della contabilità finale dei lavori.
5. Contabilità finale dei lavori, comprensiva di certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.L.) e/o collaudo e/o verifica di conformità.
6. Quadro economico di raffronto tra le varie fasi dell'iter dell'investimento.
7. Documentazione fotografica con raffronto tra ante e post intervento.
8. Dichiarazione di conformità delle infrastrutture alla normativa vigente.
9. Documentazione del progetto esecutivo (PES) di cui al d. lgs. 36/2023, aggiornata e integrata, nel caso siano stati introdotti adattamenti tecnici o tecnico economici.

La documentazione sopra elencata dovrà inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio Sviluppo Rurale 2023–2027.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

Nel caso in cui, nella fase di rideterminazione del sostegno sia avvenuta una gestione progettuale per lotti funzionali e non siano precedentemente state presentate tutte le check list di autovalutazione post aggiudicazione delle procedure di affidamento, queste ultime dovranno essere allegate alle domande di pagamento.

Le check list allegate dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG - codice identificativo gara).

A corredo di ciascuna check list, il beneficiario/stazione appaltante dovrà trasmettere la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata (a titolo di esempio, Determinazione a contrarre, ...). Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal Sistema Informativo “Sviluppo Rurale 2023-2027”.

C.6.4. Istruttoria domanda di acconto e/o saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto e saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva;
- g) la verifica della conformità alla normativa vigente di settore;
- h) la verifica delle check list di autovalutazione e relativi allegati, per il controllo delle procedure svolte in materia di contratti pubblici.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- i. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- ii. di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- iii. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e dell'eventuale controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo; conseguentemente:
 - ✖ in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
 - ✖ in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

La definizione del sostegno erogabile, oltre che sulla base degli accertamenti tecnico-amministrativi sulle domande di pagamento, è effettuata tenendo in considerazione le penalità previste per le eventuali irregolarità rilevate e comunicate al beneficiario in ciascuna fase del procedimento.

Nel caso in cui si siano rilevate irregolarità nelle procedure di affidamento di incarichi per la progettazione o altre prestazioni professionali che prevedano una rettifica pari al 100%, le spese relative all'affidamento dei lavori, servizi o forniture, se regolari, vengono riconosciute.

Viceversa, qualora si determini l'esclusione totale dai pagamenti delle spese relative alla realizzazione degli investimenti previsti (lavori, servizi o forniture), non sono ammissibili al sostegno le spese per la progettazione o altre prestazioni professionali, seppure regolari.

C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par C.2.2, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

1. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

2. qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024. L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- 1) perdita delle condizioni di ammissibilità;
- 2) mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga, e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni ed esclusioni per regolarizzare l'inadempienza;
- 3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- 4) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5) violazione del divieto di cumulo;
- 6) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- 7) esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato

anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute nei casi di calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Sviluppo della montagna A1615A e dei Settori Tecnici Piemonte Nord A1617A e Piemonte Sud A1618A effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Cibo n. 969 del 14/11/2023 e s.m.i.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le checklist da utilizzare saranno rese disponibili nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Ai sensi della determinazione dirigenziale n. 709 del 19/09/2024, per il CSR 2023-2027 le check list devono obbligatoriamente essere compilate mediante l'utilizzo del software "We Check" reperibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>.

I beneficiari devono tenere conto del codice dei contratti durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) controlli in situ (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento ed esecuzione delle iniziative;
- g) controlli ex-post (successivi al pagamento).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Sviluppo della montagna (A1615A)

- tel. 0171 321911 - pec: montagna@cert.regione.piemonte.it

Settore Tecnico Piemonte Nord (A1617A)

- tel. 011 4321613 - pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A)

- tel. 011 4322719 - pec: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

E. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

F. Glossario

Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione Operazione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Pavimentazione antichizzata	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Itinerario regionale / provinciale	Viabilità pavimentata in pietra (porfido, acciottolato,) oppure con autobloccanti di tipo antichizzato oppure (solo in casi particolari quali le aree a parcheggio) con autobloccanti forati. Non si intende tale la viabilità in terra battuta (ad eccezione del reticolo viario minore costituito da viottoli, sentieri, mulattiere, ecc.) nonché la viabilità pavimentata in asfalto (anche di tipo colorato) o in cemento.
Grande Traversata delle Alpi (GTA)	Gli itinerari sono infrastrutture dedicate alla fruizione outdoor sostenibile sulla terra. Si possono fruire a piedi o utilizzando trazione meccanica (bicicletta) o animale (cavalli, muli) ma senza ausilio di mezzi motorizzati. La procedura di registrazione è attivata dall'ente capofila seguendo il procedimento definito dal regolamento 9R/2012.
Sede comunale	La Grande Traversata delle Alpi – Piemonte (GTA) è un itinerario escursionistico di lunga percorrenza che unisce tutto l'arco alpino occidentale del Piemonte, con partenza da Montecrestese (VB) e arrivo a Ormea (CN).
Area vincolata art. 24 l. r. 56/77	Nella tabella dei criteri, "sede comunale" deve essere intesa in senso ampio come il territorio comunale [1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti; 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o

	documentario; [...]
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Beneficiario	Comune responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

AIA	Autorizzazione integrata ambientale
ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI	Associazione temporanea di imprese
ATS	Associazione temporanea di scopo
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GBER	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MIMIT	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC

SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SCA	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

G. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022.DPR 28 dicembre

2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.

- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
- LEGGE 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 29-7032 del 12 giugno 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
- Legge regionale 5 aprile 2019 n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”
- Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6542 del 27 febbraio 2023 che approva il primo documento di Strategia Regionale per le Montagne del Piemonte.

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.
- Determinazione dirigenziale 6683/A1705C/2025 del 5 agosto 2025 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD7, Azione 3 “Reti primarie e sottoservizi”, Edizione 2025.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 - 1546 del 15 settembre 2025 che approva gli indirizzi operativi per l'Intervento.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.
- Determinazione dirigenziale 413 del 19 maggio 2025 “CSR 2023-2027. Modifica della Determinazione dirigenziale del 14 novembre 2023, n. 969/A1700A - “Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.
- Determinazione dirigenziale 228/A1615A/2024 del 2 aprile 2024 “D.G.R. n. 3-4320 del 16.12.2021 - Programma 2022-2023 di attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola – Approvazione dello studio predisposto da IPLA S.p.A. finalizzato all’individuazione e mappatura delle borgate storiche dell’area montana piemontese”.
- D.D. 27 marzo 2025, n. 277 Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Modifica degli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 49/A1700A del 19/01/2024: riadozione del documento “Bando tipo – rev.2” da utilizzarsi per l’attuazione degli Interventi previsti agli art. 73, 74 ,75, 77 e 78 del Reg. (UE) 2021/2115.

Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

- Determinazione dirigenziale n. 100 del 18 aprile 2025 “Manuale delle procedure controlli e sanzioni - interventi non SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte – Revisione n. 2”.

H. Allegati

- ALLEGATO I_Modalità e documentazione di pagamento
- ALLEGATO II_Pubblicità del sostegno
- ALLEGATO III_Trattamento dati personali

- ALLEGATO IV_Modulo in caso di interventi sia di nuova realizzazione sia di adeguamento
- ALLEGATO V_Attestazione del numero di edifici, abitanti e unità locali
- ALLEGATO VI_Definizione di edificio, singolo e distinto, e dei manufatti non costituenti edifici

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.
In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto

- per i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione, la seguente dicitura "PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____",
- per i documenti di spesa con data successiva all'ammissione a finanziamento il codice CUP assegnato alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n. 13),

pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione in seguito descritte.

Fanno eccezione, se compatibili con quanto previsto dal bando:

- a) i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno – salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel CSR Piemonte – e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b) i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte;
- c) le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
- d) gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali.

Le fatture prive di CUP/dicitura possono essere regolarizzate, mediante emissione da parte del fornitore di una nota di credito e successiva nuova fattura. Nel caso in cui non sia possibile l'emissione da parte del fornitore di nota di credito e nuova fattura, sarà onere del beneficiario procedere con la regolarizzazione della fattura priva di CUP/dicitura. Potrà essere quindi eseguita un'integrazione elettronica da unire all'originale, come previsto dall'art. 31 dell'Allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024, n.173 e secondo le modalità di comunicazione integrativa indicate da Agenzia delle Entrate, ovvero nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi non SIGC di ARPEA, vigenti al momento della presentazione della domanda di pagamento. Entrambe le fatture devono essere inserite nella sezione "Documenti di Spesa" presente sul servizio Sviluppo Rurale 2023–2027, come unico allegato congiuntamente all'evidenza del pagamento.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro tempore del Settore Sviluppo della Montagna (A1615A), il Responsabile pro tempore del Settore Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell'impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica

o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

**MODULO IN CASO DI INTERVENTI SIA DI NUOVA REALIZZAZIONE
SIA DI ADEGUAMENTO**

Criterio	Tipologia investimento	Importo lavori (euro), IVA esclusa
P3.1-01	adeguamento e/o ampliamento di reti primarie esistenti (elettricità, gas, illuminazione pubblica, telefonia)	

P3.1-02	realizzazione di nuove reti primarie (elettricità, gas, illuminazione pubblica, telefonia)	
---------	--	--

Rapporto $\frac{P\ 3.1-01}{P\ 3.1-02}$	
--	--

Se il valore del rapporto di cui sopra è >1, all'intervento proposto sono assegnati 15 punti. Se il valore del rapporto di cui sopra è <1, all'intervento proposto sono assegnati 10 punti.

MODULO ATTESTAZIONE NUMERO RESIDENTI

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in qualità di Ufficiale dell'Anagrafe

attesta che, all'interno del perimetro della borgata individuato mediante il modello di domanda grafica disponibile sull'applicativo a servizio del bando di cui all'intervento SRD07 – Azione 3 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, alla data di pubblicazione del bando erano presenti n. _____ residenti, sulla base dell'elenco comunale dei residenti.

(Luogo) _____ lì (data) _____

(firma leggibile)

MODULO ATTESTAZIONE NUMERO UNITA' LOCALI

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in qualità di _____

attesta che, all'interno del perimetro della borgata individuato mediante il modello di domanda grafica disponibile sull'applicativo a servizio del bando di cui all'intervento SRD07 – Azione 3 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, alla data di pubblicazione del Bando erano presenti n. _____ unità locali di singole attività economiche, così identificate:

n.	Denominazione impresa	Indirizzo sede legale	Numero repertorio economico amministrativo (REA)	Partita IVA / Codice fiscale	Indirizzo Unità Locale
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

(Luogo) _____ li (data) _____

(firma leggibile)

MODULO ATTESTAZIONE NUMERO EDIFICI

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

in qualità di _____

attesta che, all'interno del perimetro della borgata individuato mediante il modello di domanda grafica disponibile sull'applicativo a servizio del bando di cui all'intervento SRD07 – Azione 3 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, alla data di pubblicazione del bando erano presenti n. _____ edifici (esclusi quelli diruti o ruderi), nel rispetto di quanto previsto all'Allegato VI al Bando.

(Luogo) _____ lì (data) _____

(firma leggibile)

ALLEGATO VI

Individuazione degli edifici e dei manufatti non costituenti edifici

1 EDIFICI

Si intende per edificio una costruzione:

- di regola, concezione ed esecuzione unitaria,
- dotata di una propria struttura indipendente,
- contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze (es: box e garage), solo se strettamente contigue al corpo principale dell'edificio,
- delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture,
- dotata di almeno un accesso dall'esterno.

Perché possa definirsi "edificio" una costruzione deve presentare tutti i caratteri elencati nella definizione, fatte salve le avvertenze circa l'unitarietà di concezione ed esecuzione.

Un edificio è una costruzione progettata e realizzata in modo unitario e dotata di una propria **struttura indipendente**.

Gli ampliamenti, le demolizioni, le modifiche, le ristrutturazioni, le sopraelevazioni, successivi alla costruzione del corpo di fabbrica iniziale, che non hanno modificato in modo ingente la struttura originaria dell'edificio, non intaccano l'unicità iniziale del progetto dell'edificio.

Vanno considerati peraltro come unico edificio anche edifici nei quali si sono stratificati, e sono ben riconoscibili, interventi diversi tra loro per epoca, stile, materiali, ecc., ma che comunque configurano un insieme di spazi e strutture funzionalmente collegati ed interdipendenti.

Un edificio contiene spazi stabilmente utilizzabili da persone per usi destinati all'abitazione o alla produzione di beni e di servizi: è progettato, attrezzato ed usato (o utilizzabile) a fini abitativi, commerciali, ecc.

Un edificio è delimitato da pareti continue, esterne o divisorie: queste pareti lo delimitano nello spazio e lo separano da altre costruzioni, come nel caso degli edifici addossati gli uni agli altri.

Un edificio è caratterizzato da coperture e deve avere almeno un accesso che consenta di accedervi dall'esterno: un edificio può dunque avere più di un accesso.

Una costruzione priva di tetto non è un edificio (ad esempio un'arena, uno stadio, ecc.).

1.1 Individuazione degli EDIFICI

1.1.1 EDIFICIO "UNICO"

Per individuare più facilmente un "unico" edificio si può fare riferimento ad alcune indicazioni pratiche che possono essere d'aiuto. Esse possono essere utili soprattutto quando ci si trova di fronte ad edifici addossati, mentre sono abbastanza ovvie nei casi di edifici isolati.

Le caratteristiche a cui si fa riferimento nel seguito possono valere contemporaneamente.

Un edificio è caratterizzato, di regola, da:

- unicità del progetto,
- unicità del periodo di costruzione,
- continuità del basamento,
- omogeneità dello stile,
- stessi elementi decorativi e costruttivi,
- stesso materiale di rivestimento/rifinitura,
- stesso tipo di infissi.

La presenza di più numeri civici o di più scale interne, che contrassegnano i diversi accessi, non determina la presenza di più edifici.

Gli alloggi, costruiti secondo la cosiddetta tipologia "*a schiera*" allineati su un fronte unico, progettati unitariamente e costruiti simultaneamente, ciascuno con un ingresso e con un numero civico, sono, nell'insieme, da considerare come un unico edificio, se contigui.

1.1.2 EDIFICI DISTINTI

Per facilitare l'individuazione di edifici distinti si può fare riferimento:

- all'epoca di costruzione diversa,
- alla presenza di progetti diversi,
- alle diverse altezze dei piani superiori al piano terreno,
- allo sfasamento tra il livello dei piani (nel caso di edifici in piano),
- alla discontinuità del basamento,
- alla discontinuità dello stile,
- ai diversi elementi decorativi e costruttivi,
- ai diversi materiali di rivestimento/rifiniture,
- al diverso tipo di infissi.

Sono da considerare come edifici distinti quegli edifici caratterizzati dalle diversità sopra elencate.

Sono edifici distinti quelli che, pur se contigui (o congiunti attraverso un corpo di collegamento), sono distinguibili per epoche di costruzione evidentemente diverse.

Sono edifici distinti quelli chiaramente diversi per l'altezza e il livello dei piani, ciascuno con un accesso indipendente.

Sono infine edifici distinti quelli che risultano congiunti per meno di metà dell'intera altezza dell'edificio da un corpo di collegamento alzato da terra, o da un basamento di uno o due piani, o da un portico.

2 MANUFATTI NON COSTITUENTI EDIFICI

Devono essere censiti come "manufatti non costituenti edifici" tutte quelle costruzioni che non abbiano le caratteristiche di "edificio" (vedasi § 1). A titolo di esempio rientrano, dunque, tra i manufatti: i piloni votivi, le fontane, i lavatoi, i pozzi, i ponti. Nel caso in cui una costruzione avente le caratteristiche di edificio sia parzialmente o interamente destinata ad un uso che è, di norma, attinente ad un manufatto (es.: forno, essiccatoio), tale costruzione deve essere censita come edificio.

Considerato che i "manufatti non costituenti edifici" devono rappresentare in ogni caso delle costruzioni a sé stanti, non possono essere considerati tali quegli elementi (quali, ad esempio: meridiane, statue, affreschi, dipinti, ...) che costituiscono parte integrante ed inscindibile di un edificio. L'eventuale presenza di tali elementi potrà essere segnalata nell'ambito della documentazione fotografica che deve essere prodotta.